



## PROVINCIA DI COSENZA

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ambiente e Demanio Idrico

N° **12** 14000581 del 18/12/2014 del Registro di Settore

N° 14003080 del 18/12/2014 del Registro Generale

**Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA allo scarico delle acque reflue urbane nel Torrente Bisirico provenienti dall' impianto di depurazione sito in Località Coraci del Comune di Colosimi ai sensi del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii. - L.R. n°10/1997.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### **PREMESSO:**

**Che**, ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

**Che**, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo e dell'art.3 della Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n°10, spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

**Che**, in data 25/11/2014, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colosimi ha fatto pervenire istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane nel Torrente Bisirico proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della popolazione residente nel Comune di Colosimi;

**Che**, in data 10/12/2014 con regolare ordine di servizio prot. N.80855 del 09/12/2014 un funzionario di questo Settore ha esperito sopralluogo presso l'impianto in oggetto;

**Che**, dalla documentazione in atti si evince la sussistenza dei presupposti per concludere il relativo procedimento amm.vo con l'adozione del provvedimento richiesto.

### **Per le motivazione in premessa**

VISTA, la documentazione allegata agli atti;

VISTA, la relazione del responsabile del procedimento;

VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA, la L.R. del 3 ottobre 1997, n°10;

VISTO, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e ss. mm. ii;

VISTO, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO, lo Statuto dell'Ente.

VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO, il Regolamento di Contabilità.

### **Reso sul presente atto:**

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

## **DETERMINA**

di autorizzare in via **provvisoria**, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°152 e ss. mm. ii, e dell'art.3 L.R. n°10/97, lo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione del Comune di Colosimi (CS) ubicato in località Coraci nel Torrente Bisirico, sul punto di coordinate geografiche Latitudine N 39° 06' 59,55''– Longitudine E 16° 22' 22,48'' indicando quale titolare della presente autorizzazione il Sig.Paolo Maletta nato a Colosimi il 14/10/1965 in qualità di Responsabile dell'UTC.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

## **PRESCRIZIONI**

- Si impone il termine di 45 (quarantacinque) giorni necessario per la messa a regime del sistema di depurazione per il progressivo allineamento ai valori limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ii che dovranno essere rispettati, comunque, entro il termine di cui sopra, e, a tal proposito, dovranno essere trasmessi a questo Ente – Settore Ambiente e Demanio idrico - Via Crati (C.da Vaglio Lise), 87100 Cosenza – a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche ogni quindici giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore;
- Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico dovranno pervenire a questo Settore i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ii. e consentire il rilascio dell'Autorizzazione definitiva;
- Venga trasmessa a questo Ente, contestualmente alla comunicazione dell'apertura dello scarico, copia della richiesta inoltrata all'ArpaCal di Cosenza, comprensiva dell'avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di controllo;
- Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo recettore;
- Lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- Siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale e per la sicurezza della navigazione, per nullaosta, visti, assenti, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo ricettore o ad altro recapito finale dello scarico;
- Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
- Le interruzioni anche parziali per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente all'Ente Provincia di Cosenza;
- Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza;
- Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- Il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
- Venga disposto a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di accumulo e rinvio a trattamento nel processo depurativo delle acque reflue, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'

Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non garantisce il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;

-Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al punto 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;

-La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 (quarantacinque) a far corso dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore;

-Vengano rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Cosenza Prot. n103834 del 29/12/2012.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, inoltre, a provvedere allo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii.

#### **SI R I S E R V A**

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., avverso il presente provvedimento si può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza viale Crati (Vaglio Lise), Cosenza.

Il presente Atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di Colosimi, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP – Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Pubblica di Cosenza e al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

<b>Il Responsabile del Procedimento</b> (Dr. Piero Minutolo)  _____	<b>Il Dirigente del Settore</b> (Dr. Francesco Toscano)  _____
--	---

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal

	<b>Il Dirigente della Segreteria</b> ( Avv. Antonella Gentile)  _____
--	--